

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

**Art. 1** oggetto

**Art. 2** modifica all'articolo 6 del DPRReg 114/2011

**Art. 3** sostituzione dell'articolo 8 del DPRReg 114/2011

**Art. 4** modifica all'articolo 12 del DPRReg 114/2011

**Art. 5** modifica all'articolo 13 del DPRReg 114/2011

**Art. 6** modifiche all'articolo 15 del DPRReg 114/2011

**Art. 7** entrata in vigore

**art. 1** oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

**art. 2** modifica all'articolo 6 del DPRReg 114/2011

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituita dalla seguente:  
"h) il limite percentuale massimo delle categorie di spesa di cui all'articolo 8, con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento;"

**art. 3** sostituzione dell'articolo 8 del DPRReg 114/2011

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:  
<<Art. 8  
(Spese ammissibili)
  1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui alle seguenti categorie, purché direttamente riferibili all'attuazione del progetto:
    - a) prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
    - b) consulenze e collaborazioni del personale esterno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa;
    - c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature, materiali; noleggio di mezzi di trasporto; acquisto di piccoli strumenti e attrezzature; acquisto di materiale di facile consumo;
    - d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali.

2. Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 15% del contributo e nei limiti di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete, fermo restando il limite percentuale massimo della categoria di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h).>>.

#### **Art. 4** modifica all'articolo 12 del DPRReg 114/2011

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è inserita la seguente:  
"e bis) la percentuale massima delle spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento;"

#### **Art. 5** modifica all'articolo 13 del DPRReg 114/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2011, le parole: " o in collaborazione con enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro" sono soppresse.

#### **Art. 6** modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 114/2011

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituita dalla seguente:  
"c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto; acquisto di piccoli strumenti e attrezzature; acquisto di materiale di facile consumo;"
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è aggiunto il seguente:  
"1 bis. Con riferimento all'acquisto di piccoli strumenti e attrezzature, sono ammessi i costi di acquisto in misura non superiore al 15% del contributo e nei limiti di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete, fermo restando il limite percentuale massimo della categoria di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e bis).".

#### **Art. 7** disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

#### **Art. 8** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE